Tribunale di Verona, sentenza 20.10.2015

TAG: Mediazione, procedibilità, onere, opponente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione A civile Il G.U. Dott. Ugo Quaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di trattazione orale nella causa civile promossa

DA

T. I. E. srl con sede in P. dì N. rappresentata e difesa dagli avv. S. e R. C. , rinunciatari con nota del 28.10.2014. presso il cui studio in Vicenza ha eletto domicilio,

OPPONENTE

CONTRO

S. spa con sede in Verona con l'avv. F. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Verona

OPPOSTA

sulle conclusioni di cui al presente verbale.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l'odierna opposta otteneva decreto ingiuntivo n. 4192/13 Ing. per pagamento della somma dì € 67,610,83 oltre spese;

che con ordinanza dell'11 settembre 2014 questo giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ex D.L.vo n. 28/2010 11 con onere per la parte opponente di deposito dell'istanza di mediazione entro il 15 ottobre 2014"; che entro il suddetto termine l'opponente non depositava istanza di mediazione; che infine all'udienza successiva del 12.3.2015 parte opposta chiedeva a questo giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione; considerato che:

il d.l.vo n. 28/2010 all'art. 5 comma 1 bis prevede una serie di materie nelle quali "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa… è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione... …L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dai giudice, non oltre la prima udienza"; al di fuori delle materie elencate al comma 1 bis , il comma 2 prevede poi un procedimento dì mediazione esperito, su iniziativa del giudice il quale "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e II comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello…"*;

che si pone il problema di stabilire in generale quale sia la sorte della causa giudiziaria quando un parte non adempia all'incombente di cui sia stato onerato dal giudice entro un termine prefissato (ad esempio quando sia stata rilevata in prima udienza l'improcedibilità della domanda per essere relativa ad una delle materie indicate al comma 1 bis ed il giudice abbia fissato termine per deposito della istanza di mediazione, termine rimasto inadempiuto);

che l'inattività della parte entro il termine dato dal giudice non può che essere la sanzione prevista dall'ordinamento per l'accertata inattività, ovvero l'estinzione del procedimento cui essa inerisce : si pensi all'inosservanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, alla omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (art, 102, 181, 307 e 309 c.p.c.);

che, trattandosi nello specifico di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per sciogliere ogni dubbio su chi fosse onerato al deposito della istanza, questo giudice aveva espressamente onerato dell'incombente la parte opponente; che comunque, anche ove non fosse stato espressamente previsto l'onere a carico dell'opponente, è l'opponente a rivestire nel giudizio di opposizione, la posizione formale di "attore" (che deve depositare in cancelleria l'atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc,), mentre è solo sotto l'aspetto " probatorio" che emerge la

struttura di detto giudizio di cognizione, con gli oneri probatori conseguenti a carico dell'opposto: per cui in conclusione deve comunque essere posto a carico dell'attore formale- opponente l'onere dell'iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

Ritenuto, per gli effetti conseguenti, che pertanto debba dichiararsi l'estinzione del procedimento di opposizione de quo e confermarsi il D.l. opposto, ritenuto infine, quanto alle spese gali, di compensare il 50% non avendo parte opponente svolto attività difensiva (parametri minimi con mancanza di fase decisoria).

PQM

Il tribunale di Verona I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 13648/2013), disattesa ogni diversa istanza, domanda e eccezione , così provvede:

Dichiara l'estinzione del procedimento di opposizione e per l'effetto conferma II d i. opposto n. /13 Ing.;

condanna l'opponente T. I. E. srl a pagare all'opposta S. spa II 50% delle spese legali che liquida in € 2.885,00 oltre spese generali al 10%, CPA ed IVA se dovuta; compensa il residuo 50%.

Verona 20 ottobre 2015

IL GIUDICE

Dott. Ugo Quaglia